



Decreto Dirigenziale n. 250 del 14/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA MARMI MALANDRINO DI MALANDRINO COSTABILE CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI PERDIFUMO, LOCALITA' PETROLLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta MARMI MALANDRINO DI MALANDRINO COSTABILE con sede legale ed impianto in Località Petrolle, nel Comune di Perdifumo, legale rappresentate sig. Malandrino Costabile, nato a Agropoli il 06.04.1987, ha presentato in data 14.03.2012, prot. 198626, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs 152/06, per l'attività di lavorazione di pietra e marmo e piccoli interventi edili;
- che la Conferenza di Servizi del 24.05.2013, convocata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni;
- che in data 10.04.2014, prot. 257466, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, ha comunicato alla Ditta il mancato pagamento dei costi per i controlli ARPAC, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04 e n. 154/07, necessario al rilascio del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicando altresì l'attivazione della procedura di archiviazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 e s.m.i., inviata anche all'ARPAC per opportuna conoscenza;
- che la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, con D.D. n. 231, del 19.09.2014, ha archiviato l'istanza de quo, per il mancato pagamento delle spese dei controlli ARPAC, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04 e n. 154/07, non avendo ricevuto l'attestazione di pagamento da parte dell'Agenzia, e memorie e/o atti da parte della Ditta;

PRESO ATTO

- che l'ARPAC con nota acquisita il 30.09.2014, prot. 644083, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta MARMI MALANDRINO DI MALANDRINO COSTABILE a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;
- che la stessa Agenzia con nota acquisita il 07.10.2014, prot. 663654, ha dichiarato che il pagamento delle spese dei controlli, è avvenuto in data 04.07.2014, pertanto si considerano superate le condizioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento di archiviazione;

RITENUTO:

- di poter procedere al rilascio del decreto autorizzativo alle emissioni in atmosfera;
- di dover revocare il provvedimento di archiviazione D.D. n. 231 del 19.09.2014;

PRESO ATTO:

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
 - a) il ciclo produttivo;
 - b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
 - c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione diffuse	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)
P1	Segagione e levigatura	Polveri	15,62
P2	Lavorazione manuale	Polveri	10,42

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;

- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **revocare** il D.D. n. 231 del 19.09.2014;
- di **concedere** alla Ditta MARMI MALANDRINO DI MALANDRINO COSTABILE con sede legale ed impianto in Località Petrolle, nel Comune di Perdifumo, legale rappresentate sig. Malandrino Costabile, nato a Agropoli il 06.04.1987, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di lavorazione di pietra e marmo e piccoli interventi edili, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
 - 6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - 8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere

richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta MARMÌ MALANDRINO DI MALANDRINO COSTABILE di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;

- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta MARMÌ MALANDRINO DI MALANDRINO COSTABILE dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta MARMÌ MALANDRINO DI MALANDRINO COSTABILE all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Perdifumo;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr Antonello Barretta